Prot. DPE 10675 del 27/11/2020

Camera dei Deputati Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea

e, p.c. Ministero dell'Interno Nucleo di valutazione degli atti UE

> Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo – COM(2020)613

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione, redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, elaborata dal Ministero dell'Interno, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia

Ministero dell'Interno ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari

N.5004/A2020-002519/Uff. IX All. 2

Roma, data del protocollo

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

- Dipartimento Politiche Europee

(rif. nota n. DPE 9528 P-4.22.25 del 27 ottobre 2020)

E, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Nucleo di Valutazione degli Atti UE nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it

AL MINSTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Nucleo di Valutazione degli Atti UE dgue.segreteria@esteri.it

ROMA

OGGETTO: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernete le

situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell'asilo.

Codice Consiglio: 11207/20

Codice interistituzionale: 2020/0277COD Codice Commissione: COM (2020) 613

Con riferimento alla nota sopra indicata, si trasmette la Relazione inerente all'oggetto, prevista dall'art. 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea", corredata della tabella di corrispondenza, prevista dal comma 5 del citato articolo 6.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Riccardo Carpino



AQ.1

Relazione ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

Oggetto dell'atto:

- PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE LE SITUAZIONI DI CRISI E DI FORZA MAGGIORE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE E DELL'ASILO
- Codice della proposta: COM (2020) 613 final del 23/09/2020
- Codice interistituzionale: 2020/0277 (COD)
- Amministrazione con competenza prevalente: Ministero dell'Interno

Premessa: finalità e contesto

La proposta di Regolamento in oggetto rientra tra le cinque proposte legislative, presentate a settembre del 2020 dalla Commissione europea, nell'ambito del "Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo". La finalità della proposta è quella di introdurre strumenti idonei a gestire le situazioni di crisi e di forza maggiore, dotando l'Unione europea di adeguate norme procedurali e deroghe, in grado di favorire una rapida attivazione della solidarietà nei confronti di uno o più Stati Membri.

E' previsto il riconoscimento di una "protezione immediata" ai migranti che arrivano alle frontiere esterne UE nell'ambito di eventi configurabili come "situazioni eccezionali di afflusso massiccio di stranieri arrivati in modo irregolare o che sono sbarcati a seguito di operazioni di "search and rescue".

L'individuazione delle "situazioni di crisi" si rende necessaria dal momento che, in assenza di una loro precisa definizione, tali particolari eventi riescono a rendere inefficaci i sistemi di asilo, di accoglienza o di rimpatrio dello Stato membro interessato.

Il legislatore dell'Unione, ispirandosi al principio della responsabilità condivisa tra i vari Stati Membri e avvalendosi dell'apporto di tutte le Agenzie UE, tramite il "meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione", previsto dalla Raccomandazione UE 2020/1366 della Commissione Europea del 23 settembre 2020, ritiene opportuno abrogare la direttiva 2001/55/CE, ormai superata.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto la base giuridica è correttamente individuata negli articoli 78 e 79 del TFUE.

In particolare, l'articolo 78, paragrafo 2, lettere c), d) ed e) consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure relative a un sistema europeo comune di asilo che riconosca, tra l'altro, una protezione temporanea agli sfollati in caso di afflusso massiccio e preveda procedure comuni per il riconoscimento della protezione internazionale e criteri per la determinazione dello Stato membro competente per l'esame delle relative istanze. L'articolo 79, paragrafo 2, lettera c) consente al Parlamento europeo e al Consiglio di adottare misure per la prevenzione e il contrasto dell'immigrazione clandestina e del soggiorno irregolare, mediante corrette procedure per l'allontanamento e il rimpatrio degli stranieri irregolari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto introduce norme specifiche relative all'applicazione del meccanismo di solidarietà contemplato dalla proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione (COM 610/2020), allo scopo di gestire in modo strutturato situazioni di crisi provocate in un dato Stato membro da afflussi massicci di persone e di raggiungere un'equa ripartizione delle responsabilità fra Stati membri.

In tale circostanza, si ritiene essenziale e imprescindibile un approccio comune, attraverso misure mirate di supporto allo Statto membro interessato.

Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che gli obiettivi della presente proposta non possano essere realizzati in misura adeguata dai singoli Stati Membri, ma richiedono il coinvolgimento dell'Unione europea.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta introduce deroghe procedurali, che consentono di attivare rapidamente le misure di solidarietà, a beneficio di uno o più Stati Membri in situazioni di crisi migratoria, assicurando un trattamento uniforme in relazione a garanzie e diritti dei richiedenti asilo.

Più in particolare, considerata l'eccezionalità degli eventi contemplati dalla presente proposta, si ritiene che la proroga di otto settimane della durata massima della procedura di asilo e rimpatrio alla frontiera, rispetti pienamente il principio di proporzionalità.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Si valuta positivamente la scelta del Regolamento quale atto giuridico idoneo a garantire un'applicazione certa e uniforme delle norme in tutta l'Unione, rispetto alla vigente Direttiva 2001/55/CE, che si intende abrogare, recepita nell'ordinamento interno con il decreto legislativo n. 85/2003.

La natura cogente del Regolamento, infatti, prevede misure obbligatorie nella forma di ricollocazione o di rimpatri sponsorizzati, da adottare tramite decisione di esecuzione della Commissione.

Si considera, altresì, positivamente, ai fini della definizione delle circostanze che supporterebbero l'adozione della suddetta decisione di esecuzione, sia il ricorso alle attività di indagine e di valutazione fornite dall'istituendo "meccanismo dell'UE di preparazione e di gestione delle crisi connesse alla migrazione" che dovrebbe consentire l'assunzione di un atteggiamento maggiormente proattivo da parte dell'Unione¹, sia il richiamo, contenuto nell'art. 1, par. 2, lett. a) ad ulteriori elementi valutativi della reale situazione dello S.M. interessato, quali l'entità della popolazione ed il suo PIL. Non dovrebbero, comunque, essere tralasciati altri criteri di valutazione, come il grado di esposizione dello Stato membro ai flussi migratori e la lunghezza delle frontiere esterne.

Tuttavia, l'attuale formulazione della proposta normativa presenta talune criticità.

Infatti, l'obbligatorietà della solidarietà, anche in caso di crisi grave, si realizza attraverso una procedura articolata e complessa, che prevede l'adozione di una decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, a maggioranza qualificata, per accertare formalmente la sussistenza

¹ anche alla luce di quanto previsto all'articolo 1, par. 2, lett. b) della proposta in esame che recita: " un rischio imminente che si verifichi una tale situazione".

di un afflusso massiccio di migranti.

Inoltre, il predetto principio di obbligatorietà è temperato dalla possibilità, per gli Stati Membri, di optare tra il ricorso alla ricollocazione dei migranti e i rimpatri sponsorizzati. Questi ultimi, peraltro, non consentirebbero di alleviare, nell'immediato, la pressione sullo Stato Membro in crisi, malgrado nella proposta di regolamento sia previsto il dimezzamento dei tempi massimi per l'esecuzione dei rimpatri (da otto a quattro mesi).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

E' sicuramente nell'interesse nazionale disporre di una previsione normativa che consenta la gestione europea delle situazioni di crisi a beneficio di uno Stato membro sotto pressione. Tuttavia, l'attuale formulazione dovrebbe essere rafforzata e semplificata, sia per quanto riguarda il profilo procedurale, sia per il livello di coinvolgimento degli altri Stati membri.

Rispetto all'interesse nazionale è, inoltre, indispensabile mantenere ferma la cd. "logica a pacchetto", essendo preferibile, oltre che necessario, valutare unitariamente tutte le proposte normative messe in campo.

Appare, invece, congrua, nel rafforzamento della logica generale dell'intervento normativo, la possibilità di prevedere l'applicazione dell'istituto della ricollocazione non solo con riferimento ai richiedenti asilo, ma anche ai migranti irregolarmente arrivati nel territorio dello Stato membro.

Nel corso dei lavori negoziali che si stanno svolgendo nei vari fori europei - e, in particolare nell'ultimo Consiglio GAI dell'8 ottobre scorso, cui ha partecipato il Ministro dell'Interno pro tempore - l'Italia (unitamente agli altri quattro Paesi con frontiere marittime, Spagna, Grecia Malta e Cipro) pur esprimendo apprezzamento riguardo il riconoscimento di uno status specifico per i migranti che sbarcano sul territorio dell'UE a seguito di eventi SAR, nonché per la creazione di un apposito meccanismo di solidarietà, calibrato sui medesimi eventi, ha manifestato dubbi sulla praticabilità del sistema di sponsorizzazione dei rimpatri.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Secondo la Tabella di marcia della Commissione Europea per l'attuazione del Nuovo Patto sulla Migrazione e l'Asilo, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero concludere i lavori sul nuovo strumento applicabile alle situazioni di crisi indicativamente nel secondo trimestre del 2021. Tale tempistica appare strettamente legata, nell'ottica di una "logica a pacchetto", all'adozione del Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione, del Regolamento che introduce gli accertamenti pre-ingresso e del Regolamento riveduto sulle procedure di asilo.

La c.d. "logica a pacchetto" è da tempo difesa e sostenuta dall'Italia nelle diverse sedi di negoziazione ed è da ritenersi, pertanto, un approccio irrinunciabile nel contesto di una revisione organica e coerente della normativa europea di settore.

Il principale elemento di criticità della proposta in esame è costituito dalla complessità delle procedure e, comunque, dalla possibilità per gli Stati membri che non intendono ricollocare migranti sul proprio territorio, di optare per un'altra forma di solidarietà, quale la sponsorizzazione dei rimpatri, strumento di difficile praticabilità, sia per le necessarie tempistiche, che per l'assenza di un meccanismo sanzionatorio.

Come già accennato, inoltre, i criteri di valutazione della gravità della situazione di crisi non dovrebbero limitari ai parametri del PIL e della popolazione, rispetto all'entità dell'afflusso di migranti, ma dovrebbero tener conto anche del grado di esposizione dello Stato membro ai flussi

migratori e della lunghezza delle frontiere esterne.

Sono in corso di discussione modifiche (di drafting e/o di merito) ritenute necessarie od opportune nell'ambito delle riunioni tematiche in seno al pertinente Gruppo di lavoro del Consiglio.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Si ritiene opportuno evidenziare che per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi a carico del bilancio nazionale, è necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi al progetto di norma di cui trattasi.

Gli strumenti finanziari, comunque, dovrebbero essere quelli definiti nel Fondo Migrazione e Asilo (AMF), come modificato dall'art. 72, par. 2, della proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La direttiva 2001/55/CE, che viene abrogata dalla presente proposta, è stata recepita, nell'ordinamento interno, con il decreto legislativo n. 85/2003.

Sarà, pertanto, necessario un adeguamento delle disposizioni vigenti.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta normativa non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione; pertanto, la relazione non dovrà essere inviata alle Regioni, per il tramite delle loro Conferenze (art. 24, comma 2, della legge n. 234/2012).

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Appare necessario attendere i futuri sviluppi negoziali relativi alla proposta di Regolamento e alle proposte legislative ad essa correlate, con particolare riferimento alla proposta di Regolamento sulla gestione dell'asilo e della migrazione e alla proposta di Regolamento relativa alle procedure di asilo

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non sono al momento individuabili effetti della proposta di Regolamento sulle attività di cittadini e imprese.

Altro		
/		

CONCEBNEATE LE SITUAZIONI DI CRISI E DI FORZA MAGGIORE NEL SETTORE DELLA MIGRAZIONE E PROPOSTA DI RECOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

COM (2020) 613 FINAL **DEFL'ASILO**

SICUREZZA DEFFY PUBBLICA DEL DIPARTIMENTO OSSERVAZIONI

 $5001/55/CE_1$, che la presente direttiva dalla disciplinata con il recepimento oirotergim Ģ csmbo forma di tutela collettiva in Nell'ordinamento italiano una

sfollati provenienti dai Paesi non casi di afflusso massiccio di procedura speciale, attuabile nei 2003, n. 85, che riconduce ad una con il decreto legislativo 7 aprile La norma europea è stata recepita proposta abroga con l'articolo 14. nazionale

possa far fronte a tale afflusso. rischio che il sistema d'asilo non particolare qualora sussista il tutela immediata e temporanea, in Paese d'origine, ai quali offre una che non possono rientrare nel loro appartenenti all'Unione europea

tuggiti da zone di conflitto di organizzazioni internazionali, evacuati, in particolare all'appello regioni d'origine o che siano stati abbandonare il loro Paese o terzi o apolidi che abbiano dovuto ricomprendere i cittadini di Pacsi ampia, in quanto consente di normativa di sfollati è piuttosto qualificata, ma la definizione maggioranza adottata entopea dell'Unione intsiniM oilgisno del Consiglio cou accertato formalmente L'afflusso massiccio deve essere

l

NAZIONALE **NORMATIVA**

csso **'**58 ·u **'£007** Decreto legislativo 7 aprile

temporanea in concessione della protezione relativa alla 7001/22/CE Attuazione della direttiva recante

non 9h2 nsqorus snoinU'lla ıjuəuəjxnddn uou $18\partial v_d$ ai sfollati provenienti da in caso di afflusso massiccio nella protestione temporanea concessione p_{l} vuildiəsip Il presente decreto IArt. 1 - Finalità ambito comunitario. ed alla cooperazione in afflusso massiccio di sfollati

Art. 2 - Definizioni Consiglio. отпитионый ojin8əs ib , noqorus snoinU'llsb Consiglio 1əp 2001/22/CE qel 50 Iuglio indicazioni della direttiva ориоэгѕ อนเริเมด passon vientrare nei Paesi

massiccio o di imminente เรชอ p:ләd әриәյи<u>і</u>,s I. Ai fini del presente decreto

afflusso massiccio di sfollati ossnjfp eccezionale che garantisce, la procedura di carattere :"nonvoquoi snoizotorq" (n

CAPO I- DISPOSIZIONI

TESTO PROPOSTA

CENERALI

1. Il presente regolamento

Articolo I Oggetto

afflusso massiccio di cittadini di (a) una situazione eccezionale di crisi" si intende: regolamento, con "situazione di 2. Ai fini del presente direttiva rimpatri]. direttiva XXX [rifusione della procedura di asilo], e nella nllus oinsmalogor] XXX/XXX della migrazione] e(UE)ə oliza'lləb ənoitzəg] XXX/XXX nei regolamenti (UE) deroga alle disposizioni stabilite prevede norme specifiche di all'interno dell'Unione, e migrazione e dell'asilo forza maggiore nel settore della concerne situazioni di crisi e di

funzionamento del sistema

può avere gravi conseguenze sul

popolazione e al PIL dello Stato

territorio a seguito di operazioni

paesi terzi o di apolidi arrivati in

Stato membro in questione e

accoglienza o rimpatrio dello

mefficace il sistema di asilo,

membro interessato, rende

entità, in proporzione alla

di ricerca e soccorso, la cui

membro o sbarcati sul suo

modo irregolare in uno Stato

che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli stati membri Directiva 2001/55/CE del Consiglio del 20 luglio 2001 sulle norme minime per la concessione della protezione

Paesi uGI olisa richiedenti distribuzione obbligatoria dei sfollati, ma non impone la europea che ricevevano gli sforzi tra i Paesi dell'Unione quindi, una condivisione degli bromuove giÿ sistema di provenienza. causa della situazione nel Paese sicurezza risulta impossibile a condizioni ui rimpatrio il cui bersone ib sttart già vittime di siffatte violazioni. generalizzate dei diritti umani o inoiazioni sistematiche soggetti a grave rischio armato o di violenza endemica, o

persona. dignità nspetto della della rimpatrio volontario o forzato, nel il medesimo Stato si fa carico del temporanea al termine della quale protezione qella godono presentata dalle persone che della eventuale domanda d'asilo persona è competente per l'esame contesto, il Paese che accoglie la dell'Unione europea. In siffatto

Il meccanismo costituisce un esempio di approccio corale ad una situazione di carattere emergenziale, inserito nel quadro su emergenze europea e calibrato migrazioni economiche, soprattutto contempla una soluzione solo temporanea e non strutturale e duratura.

:"01991sspw ossnffp_u iuoizuloiv əttüffiz ib əmittiv otats onais o inamu ittivib iob sistematiche o generalizzate ιμοιzυιοίν ιb эνυν8 che siano soggette a rischio әио*ѕләд ә*ү олғало рэңшәриә conflitto armato o di violenza ib snoz ab stiggut snovysq Ginevva, ed in particolare le ib 9noizn9vnoO ali9b 0102111111119 - อนดเรชวเเddv,p ojiquv,jjəu əyəun 'ossəts osopa lon onoizantie allob nzuəpuədip ui əlidissoqmi әзиәшрәирзиәшош บบุทรบ 1]19115 Э อมทวเร rinoizibnos ni oivibqmiv іпэ 11 рә 'เมเจนบตระเจนสานเ inoizuzzinu840 ib oll9qqn'ila nısodsix u_1 อมทุกอาเมหต 'ญขกวชงอ 111118 vegione d'origine o che sono o sssp. orol li otnobnada әлиәшилиглоб ouupy 942 ibiloqu o izr91 iz9p ib inibattis i :"itallote" (2 :296I New York del 31 gennaio ib ollosotorq lab atasilibom allo status dei rijugiati, avitalevi čel oilgul 82 leb ла Сопчепzionе :"brvsaniƏ "Convenzione :ossnffp oppi n of nort and assoq non vischio che il sistema d'asilo particolare qualora sussista il ʻətvijofs әиоѕләd immediata e temporanea alle *ʻәиі*8іло_гр pun vientrave nel lovo Paese ouossod uou əyə рәдолпә

 $\partial noinU^{-1}$

าเมลนอเมเติปสต

non isən^q ab itnəinəvorq

sfollati, provenienti da un Paese determinato o da una zona geografica determinata,

un ib nəqoruə ənoinU'lləb

1au

оләшпи

וימדיועט

ір әтоләләріѕиоә

0140114191

europeo comune di asilo o del quadro comune definito dal regolamento (UE) XXX/XXX [gestione dell'asilo e della migrazione], oppure (b) un rischio imminente che si verifichi una tale situazione.

оічтатіч. ip 'ntilidissoq nun συνσησος sfollati ovvero dichiara la ip oississum ossulffu un ib zool che accerta l'esistenza 7001/22/CE qel 70 In8lio articoli 5 e 6 della direttiva Consiglio presa ai sensi degli lab anoisioab al :"oaqovua oilgisnod ləb ənoiziəəb" (h :เมชา]าเนชโ ions ipารมอธินทาธินดวาม әриәлиі әуә ә пәиплодшәл che gode della protezione ostraneo all'Unione europeacittadino di un Paese :"otn9mi8nui8noɔiv un элиәрәлүэл,,(8]! :əpuoizpu פוזיסנו חפן נפיריונסייוס nun ʻitnnobnadda DHOA ouos əyə iлouim i 111115 responsabile, סעעפרס лəd 1SSƏ риоѕләд effettivamente la custodia una punssv əu uou ayəuif 'vijnpv vuos and vun vp senza essere accompagnati əpuoiznu 0140114491 diciotto anni che entrano apolidi di eta' inferiore ai all'Unione europea o gli ilnənəluqqu non isəb^q ib accompagnati": i cittadini inonim" (t Convenzione di Ginevra; מפוןמ VI- 0105i17a'119b isnos in ibiloqu o izrot ison¶ ib iniballiə i :"ilaigutir" (ə ¿əuoizbuəvə ір ришрл8олд ип әзирірәш ia agevolato, per esempio, o əjuəuməunjuods v8uənnn orol li sho bis OALLAD

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello sulle

Isb VI strag al sibnutum lettera a), si applica mutatis dell'articolo 1, paragrafo 2, situazione di crisi ai sensi di uno Stato membro in contributi di solidarietà a favore 1. Per quanto riguarda i isino ib inoizantis ni bisinabilos L olosimA

DI SOLIDARIETÀ CAPO II - MECCANISMO

aqottate.

oneim olloh onoizanta'ilus аипиалиемие ал Pаклатомпо ouoosiaəfia озрВәзәр aei Ministri o un Ministro da 2. Il Presidente del Consiglio -рәдолпд

าเมอนอนมายddp $\mathfrak{all'Unione}$ $is \partial v_d$ u_1 ใหม่เหมาย uou altri eventi di particolare conflitti, disastri naturali o ib occasione di azusgisə ilnəvəlir rəq ,osinu disposizioni del presente testo рВоләр UĮ әуэир adottarsi, ppрәирлодшәұ әиоізә10лд ір อมทรานเ Fondo di cui all'articolo 45, 19b otidma'll9n oqoəz olla aelle risorse preordinate 111mi1 ion ,oiilidale onoe interessatii әзиәшүрпзиәлә Ministri מונגוו иоэ ә solidarieta' sociale ләd 'оиләтит, рәр η Ministri degli affari esteri, 1 uoə adottato d'intesa del Consiglio dei Ministri, 1. Con decreto del Presidente eccezionali

приотгээээ тиглэ лэд straordinarie di accoglienza 941isure J1A 07

accoglienza

straniero.

Misure

ber

straordinarie

eventi

ib

7001/22/CE direttiva dalla formulata dnale itallote ib ənoiziniləb Istituzioni unionali, nonché dalla barte qejje вb massiccio attlusso qıcpıstszione ib previa brescinde dalla distingue tuttavia berché эu carattere collettivo della tutela, se con la protezione temporanea il Siffatta protezione ha in comune appartenenti all'Unione europea. particolare gravità in Paesi non HUSVS naturali o altri occasione di conflitti, disastri rilevanti esigenze umanitarie, in vigenti disposizioni interne, per da adottarsi, anche in deroga alle misure di protezione temporanea interessati, siano stabilite le dell'Interno ed altri Ministri Internazionale, Cooperazione della Esteri d'intesa con i Ministri degli Consiglio dei Ministri, adottato che con decreto del Presidente del dell'immigrazione che prevede l'articolo 20, del Testo unico sucpe menziona IS interno dall'ordinamento approntate Tra le forme di tutela collettiva

t

sicsso: paragrafo 2, lettere a) e b), dello persone di cui all'articolo 45, regolamento, ma anche le lettere a) e c), di tale cui all'articolo 45, paragrafo 1, riguarda non solo le persone di migrazione], la ricollocazione [gestione dell'asilo e della regolamento (UE) XXX/XXX paragrafo 3, lettera a), del primo comma, e all'articolo 53, all'articolo 52, paragrafo 3, (ii), all'articolo 52, paragrafo 1, paragrafo 3, lettera b), punto 5. In deroga all'articolo 51, presente regolamento. paragrafo 2, lettera a), del come definito all'articolo 1, trova in una situazione di crisi lo Stato membro interessato si relazione di cui trattasi indica se dell'asilo e della migrazione], la (UE) XXX/XXX [gestione paragrafo 2, del regolamento 4. In deroga all'articolo 51, una settimana. disposizioni sono abbreviati a termini stabiliti in tali i ,[snoizuygim blish s olizb'llsb onoitesg] XXX/XXX (3U) paragrafo 1, del regolamento paragrafo 3, e all'articolo 53, paragrafo 1, all'articolo 52, 3. In deroga all'articolo 51, nel [un] mese precedente. nello Stato membro interessato cui trattasi riguarda la situazione paragrafo 3, la valutazione di 2. In deroga all'articolo 50, comma. paragrafo 2, secondo e terzo paragrafi 2 e 5, e l'articolo 53, e paragrafo 4, l'articolo 52, paragrafo 3, lettera b), punto iii), l'articolo 49, l'articolo 51, d), l'articolo 47, l'articolo 48, l'articolo 45, paragrafo 1, lettera migrazione], eccezion fatta per [Sestione dell'asilo e della regolamento (UE) XXX/XXX

mesr disposizione è fissato a quattro termine di cui a tale dell'asilo e della migrazione, il (UE) XXX/XXX [Bestione paragrafo 2, del regolamento 7. In deroga all'articolo 55, tale regolamento. paragrafo 2, lettere a) e b), di misure di cui all'articolo 45, articolo si applica anche alle secondo la formula di cui a tale migrazione], la quota calcolata [Sestione dell'asilo e della regolamento (UE) XXX/XXX6. In deroga all'articolo 54 del

Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario.

Art. 3 - Misure di protezione temporanea

ul sensi dell'articolo 5 della con decisione del Consiglio, massiecio di sfollati accertato ossnffp_d -әлрі88әзиол[лəd пәиплодшәј әиоізәіолд ір อมทราเน visorse di cui all'articolo 12, sono stabilite, nei limiti delle ,"oəinu otsət" :ottanimonəb oiugos ib ,885 .n ,8991 oilgul 22 ovitalisigol otovoob ojvaoaddv 'оләіирліѕ орр әиоіzіриоэ pjjns әшлои ә әиоізпл8ішші, дәр v_l puildiosip 13иәиләэиоэ әрр iuoizisodsip oəiun 01291 19p 02 1SUƏS 11) aqottato intsiniM isb oilgieno Isb 1. Con decreto del Presidente

NAA SITUAZIONE DI CRISI CAPO III - PROCEDURE DI CAPO III - PROCEDURE DI

essere applicate le norme di cui a decorrere dalla quale possono domanda; essa stabilisce la data entro dieci giorni dalla cui al paragrafo 2 è adottata 3. La decisione d'esecuzione di articoli 4, 5 o 6. norme derogatorie di cui agli interessato ad applicare le d'esecuzione lo Stato membro autorizza con decisione giustificata una tale richiesta, del paragrafo 8, ritiene base dell'esame svolto ai sensi 2. Se la Commissione, sulla delle norme di cui agli articoli 4, dell'applicazione, all'occorrenza, motivata ai fini Commissione una richiesta paragrafo 2, presenta alla crisi ai sensi dell'articolo 1, di trovarsi in una situazione di 1. Lo Stato membro che ritenga ірлпрәәолд Articolo 3 Criteri e disposizioni

4. La Commissione può

agli articoli 4, 5 o 6 nonché la

durata di tale periodo.

- 1			C/ Im average
			Unione, pari o inferiore al 75
			Eurostat disponibili per tutta
			ultimi dati medi annuali
			riconoscimento sia, stando agli
			dell'autorità responsabile di tale
		,	internazionale da parte
İ			riconoscimento della protezione
			percentuale di decisioni di
			paese terzo per il quale la
			precedente dimora abituale in un
			cittadinanza o, se apolide, una
			in cui il richiedente abbia una
			merito di una domanda nei casi
			frontiera, adottare decisioni sul
			nell'ambito di una procedura di
			asilo] gli Stati membri possono,
			[regolumento sulla procedura di
			regolamento (UE) XXX/XXX
			paragrafo 2, lettera b) del
			(a) in deroga all'articolo 41,
			sulla procedura di asilo]:
			(UE) XXX/XXX [regolamento
			all'articolo 41 del regolamento
			di questo articolo, derogare nel modo esposto in appresso
			durante il periodo d'applicazione
			riguarda le domande presentate
			membri possono, per quanto
			definite all'articolo 3, gli Stati
			e conformemente alle procedure
			sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,
			I. In una situazione di crisi ai
			0.1.81
			əjjəp əuoisə8 bjjəp osponb jəu
			Articolo 4 Procedura di asilo
-			
		.910110bp	
	i	oruzim ollob onoizuntia'lluz	
		annualmente al Parlamento	
		onoseinetin otogeleb iul	
	ļ	alei Ministri o un Ministro da	
		2. Il Presidente del Consiglio	
		Europea.	
		anoinUllu ilnonoine	
		non isab ni 'viivny8	
		altri eventi di particolare	
		conflitti, disastri naturali o	
		umanitarie, in occasione di	
		unico, per rilevanti esigenze	
		olesi sinsesid leb inoizisodeib	

Consiglio. *әиоіѕі*эәр ошіѕәрәш *1*әр 011əffə лəd озиәшош Consiglio ovvero in qualsiasi ppp отрубайо әиішләі ทzนอpทอร - อๅๅ๒ - ธรรอว 12p psychology by solution of the psychology of the dal Governo italiano. sfollati rilasciata al Consiglio disponibilita' α riceνere θισλίαναzione pקמןןמ บุรกุลอุเก ijimij *1*әи ә оромәд мод ип мәд del Consiglio, una sola volta provogabile, con decisione 'ouup un ip puisspui pipinp direttiva 2001/55/CE per la

Art. 4 - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

I. Il decreto di cui all'articolo 3, comma I,

stabilisce:

a) la data di decorrenza
della protezione temporanea;

b) le categorie di sfollati
anticipatione

comporanea; alla protezione comporanea; comporanea;

per l'accoglienza degli sfollati;
d) le procedure, con le relative agevolazioni, per il rilascio agli sfollati

vilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), degli eventuali visti per l'ingvesso nel territorio anzionale; e) le procedure per il vilascio agli sfollati individuati dalla lettera b), del permesso di soggiorno esteso allo studio e al lavoro, quelle relative alla

oroval la studio e al lavoro, quelle relative alla quelle disciplina degli eventuali ricongiungimenti degli del auti personali degli del allati Del mumero dei dellati. Del mumero dei dellati Del mumero dei dellati Del mumero dei

7. Nel presentare la richiesta di di cui all'articolo II, paragrafo conformente alla procedura cui al paragrafo 2 è adottata 6. La decisione d'esecuzione di paragrafo 2. decisione d'esecuzione di cui al precedente l'adozione della il paragrafo 8, il periodo compreso, qualora sia applicato totale le 12 settimane, qi applicazione non supera in rinnovabile una volta. Il periodo massimo quattro settimane, periodo supplementare di norme di cui all'articolo 6 per un proroga dell'applicazione delle Commissione può autorizzare la periodo di quattro settimane. La giorni prima della scadenza del motivata al più tardi cinque Commissione una richiesta all'articolo 6, presenta alla l'applicazione delle norme di cui ritiene necessario prorogare settimane. Se uno Stato membro periodo massimo di quattro norme di cui all'articolo 6 per un autorizzare l'applicazione delle 5. La Commissione può .omissamo. essere esteso a un anno al

ber sei mesi. Tale termine può

norme di cui agli articoli 4 e 5

autorizzare l'applicazione delle

A livel presentate la richiesta di cui al paragrafo I uno Stato membro può comunicare alla necessario applicare le norme di l'esame della domanda da parte della Commissione sia concluso. In tal caso, in deroga al paragrafo 3 del presente articolo, lo Stato membro interessato può applicare le norme dell'articolo 6 dal giorno seguente la richiesta e per un seguente la richiesta e per un seguente la richiesta e per un periodo di massimo di 15 giorni. Lo Stato membro indica giorni. Lo Stato membro indica

:01401100104

อมบุนอรนดอ

100120120880

:əppnssəs

əznsi_W

әиоіzплоqпіlоэ

иои імоиіт і іірпр

iu8osiq

ʻәліриләло&ләдиі

ilunoizunyəini inoizuzzinugyo

h gli interventi, anche con la

accompagnati e le persone che abbiano subito torture, stupri o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o

assistenziali sono stabilite per le categorie di persone

оілірдтіл

'ипроэцира

əyəifiəəds

1əd

*1*p

a tivocini nelle imprese. o əpuoissəford ənoizpurof מונט OSSƏDDDJ cittadini italiani, nonche' minovi alla pavi con ovilbənbə pmətsis 1əd sostentamento e l'accesso al 'әүәірәш l'assistenza sociale, per 21 ,0iggolla'l ләд əjjənb อรองศัพดว 'οισιμσιμοίου delle associazioni ed enti di omediante il coinvolgimento agosto 1997, n. 281, anche del decreto legislativo 28 8 olositralli ali cui all'articolo 8 d'intesa con la Conferenza ilbiznsteles assistenti, (8 cni ul presente decreto; dell'interscambio di dati di ә рәирлодшәұ әиоізәіолд прэр əuoizvniiv,jjəp init in poqorus enoinUllab con gli altri Stati membri cooperazione amministrativa p_l əjpuoizpu лəd ojund ji (f онрноэ ıр toəjun ojsəj all'articolo 3, comma 4, del otsoqsib otnaup ib iznos ір әіриппр әпоізьттыуғад ip ojasap jap auoizopnjjau озиоэ vilasciati si tiene

ıssəwлəd

ou101880s

dell'asilo e della migrazione]. (UE) XXX/XXX [gestione all'articolo 6 del regolamento della migrazione di cui nella relazione sulla gestione 2019/1896, e ai dati figuranti sensi del regolamento (UE) guardia di frontiera e costiera ai dall'Agenzia europea della (UE) n. 439/201010, (EASO ai sensi del regolamento europeo di sostegno per l'asilo della migrazione) e dall'Ufficio di risposta alle crisi nel settore Programma di preparazione e crisi connesse alla migrazione preparazione e di gestione delle sensi del meccanismo dell'UE di raccolte dalla Commissione ai particolare alle informazioni a informazioni circostanziate, in ai sensi del paragrafo 7, in base paragrafo 1, o la comunicazione richiesta motivata ai sensi del 8. La Commissione esamina la necessaria un'azione immediata. nella richiesta i motivi per cui è

оэшп di cui all'articolo 33 del testo อเนงงน อา งนทวาุddท iinngaqmoəən non 2. Nei confronti dei minori труголд гуигшргирлодшгу puossed vun ib ersona vp oliva ib abnamob anu ib saso di presentazione di 1) le procedure da alluarsi di eui alla lettera f); cooperazione amministrativa nembri e quelli ineventi la iniz unt sinsennennodmsi ругола риоѕләд קהוןמ relativi al trasferimento Consiglio, compresi quelli *рр* әиоіѕіэәр рүүг necessari per l'ulluazione เมนองของกา il8 (i מןנגיִ

1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero.

Decreto legislativo 25 luglio

Art. 20 – Misure straordinarie di accoglienza per eventi eccezionali.

ізлицори пр пәиилодины әиоіzәіолд ір әлпѕіш ә_] Fondo di cui all'articolo 45, allo scopo nell'umbito del әрииірлоәлд әѕлоѕіл әүрәр ilimil isn elilite, nei limiti eventualmente interessati, Ministri ાગાળ 118 solidarieta' sociale e con nl vəq ,onvətni'lləb Ministri degli affari esteri, i uos vsətni'b otattoba del Consiglio dei Ministri, 1. Con decreto del Presidente eccezionali eventi ber accoglienza ib straordinarie **Alisure**

п8олгр иі

әұәип

infernazionale. procedura di protezione ber il completamento della territorio dello Stato membro autorizzato a entrare nel é atriodo il richiedente è al massimo. Al termine di tale supplementare di otto settimane prorogata di un periodo a tale articolo può essere protezione internazionale di cui frontiera delle domande di procedura di csame alla asilo), la durata massima della ib avubesova ulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX paragrafi 11 e 13, del (b) in deroga all'articolo 41, :[o]isv ip vunpəəoud nlius otnomologox] XXX/XXX I, del regolamento (UE) previsti all'articolo 40, paragrafo %. Questo in aggiunta ai casi

Nella proposta si fa riferimento a una ipotesi di trattenimento – indicando la possibilità di provogare il termine massimo con un periodo aggiuntivo di otto settimane – come anche si richiama il concetto di rischio di tichiama il concetto di rischio di sussistenza in talune ipotesi.

Su tali aspetti si ritiene che sia necessario un intervento legislativo nazionale di dettaglio.

> comunitario cooperazione ambito ui alla stollati ib caso di afflusso massiccio protezione temporanea in della concessione 2001/55/CE relativa alla "Attuazione della direttiva ·u recante **'**58 ***6007** Decreto legislativo 7 aprile

Art. 5 - Casi di esclusione

siabilire. лəd проган ilbnoizbny9thi internazionali ilgub iiiniləb əmoə izoə ενίπίπε contro l'umanita' ип о ралъп8 јр гијшјаг ип 'əənd nı oxtuoə əutmixə un (n :ossəwwoə oupiqqp әұә әләиәділ ләd ілдош างหาร ouvisissus opuvub ทอนบมดสนเอา -әиоіzә10лd ір әлпѕіш әүрр ารทาวรอ 1. Gli sfollati possono esseve

ilni n obanugia inoizisoqsib

i, [olisa ib avubəəəvq ullus otnomiogovi [TU] paragrafo 2, del regolamento (a) in deroga all'articolo 41 bis, a rimanere; rimancre e non sono autorizzati e che non hanno diritto di delle crisi ai sensi dell'articolo 4, asilo nel quadro della gestione nell'ambito di una procedura di domande sono state respinte soggiorno è irregolare e le cui qi baesi terzi o apolidi il cui asilo] nei confronti di cittadini ib avubesova alla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX all'articolo 41 bis del modo esposto in appresso membri possono derogare nel definite all'articolo 3, gli Stati e conformemente alle procedure sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, 1. In una situazione di crisi ai quadro della gestione delle crisi Ічоседика ді кітраїкіо пеї E olositak

ushin protesione temporanea 3. Le decisioni di esclusione ordine o sieurezza pubblica. ләд олдаао іліюш otioolli 'niiviin ni orugoiqmi nb ironim ib o anoizutiteorq o allo sfruitamento della anoizutitsorq alla prastituzione reclutamento di persone da ijoəx xəd o щыйр pitute iritu oerso altri Stati dell'emigrazione clandestina elandestina verso l'Italia e 9noizbygimmi'll9b sessuale, il favore88iamento ʻijuəənfədnis η liberia ovvero per reati ineventi gli codice di procedura penale, 380, commi 1 e 2, del reati previsti dall'articolo di procedura penale, per dell'articolo 444 del codice การอาหาวาง p1SUƏS - อนoizทวiIddn риәд ір n giudicato, anche nei casi pnipssnd pzuอเนอร u_1 viportato соиданиа, соп -110110fs ouviqqv әуә di protezione temporanea gli 2. Sono esclusi dalle misure OutteinoizaN alle delle Nazioni e) atti contrari ai principi :pojijiod non wutan ib strusbiznos con finalita' politica, sono ekndelta', anche se attuate connolute di particolare di rimpatrio. Le condotte incontro lo straniero in caso del pericolo cui andrebbe lenere conto della gravita' temporanea. La valutazione ənoizəlorq ib әлпрәэолд olla onoissimmollob amirq 0140114421 อุเกนดฺเzทน non politica, al di fuori del d natura di natura di natura ;опчэті отатипіто!]]рр crimini, cosi' come recepiti

l'adoxione di tale decisione. autorizzati a rimanere dopo diritto di rimanere e non sono regolamento, e che non hanno sensi dell'articolo 3 del presente della Commissione emessa ai dell'adozione di una decisione domanda è stata respinta prima procedura di asilo] la cui nllus oinsmologor] XXX/XXX del regolamento (UE) frontiera di cui all'articolo 41 soggetti alla procedura di di paesi terzi e agli apolidi inoltre ai richiedenti, ai cittadini 2. Il paragrafo 1 si applica tale direttiva. cooperare di cui all'articolo 7 di persistentemente l'obbligo di manifestamente e continui a non soddisfare terzo o l'apolide in questione richiedente, il cittadino di paese rimpairi], oppure qualora il witterib allab enoizutiva f) della direttiva XXX/XXX all'articolo 6, paragrafo 1, lettera soddisfatto il criterio di cui caso individuale qualora sia presume un rischio di fuga in un tranne prova contraria, si Stati membri stabiliscono che, della direttiva rimpatri], gli direttiva XXX/XXX [rifusione dall'articolo 6, paragrafo 2, della (c) oftre ai casi previsti periodo di cui alla lettera a); in tale articolo non supera il periodo di trattenimento stabilito sulla procedura di asilo], il (UE) XXX/XXX [regolamento paragrafo 7, del regolamento (b) in deroga all'articolo 41 bis, settimane; supplementare di massimo otto essere prorogato di un periodo indicati in tale articolo può apolidi sono trattenuti nei luoghi quale cittadini di paesi terzi od termine massimo durante il

	ih obnumob ollob onoizuvizigoA
	9 0/00/11
 scolustico in corso.	
ouuv, jjəp əuiməəi in ouif	
ουτιστίτο σονεί εσοβαετίσι	
eino inonin onsis	
iv pilgimpt ius blish ovolos	
Aəd əpuoizvu oivoiivəi	
ุกร pzนอนpนมอd pอนpsoduอ	
pl 19d 'btilbom 9l (b	
ένουνλοσμος τους τους.	
ib əmigər ləb pznəbbəs	
li posenienza alla	
grado di rientrare nel Paese	
ni onos non sirviinmu	
inoi8pr inoilequi	
notivi di salute o per	
persone che per gravi	
slish sinoizan oiroitres	
lus nznandanag nannoquat	
dignita' umana; la riginita' umana;	
_	
nllab osottagein obom ni	
isanutu ad manuar or (a	
is sover that, per attuare it	
ำบาย เการายนาวเการายน	
bo ilbnoizbnyshi	
ovganizzazioni inoizazzinagyo	
po juoiznioossn	
la collaborazione anche con	
1	
li rəq 'bilibom əl (b	
stabilite:	
all'articolo 3, comma 2, sono	
I. Con il decreto di cui	
Art. II - Rimpatri	
integral II tak	
oəjun ojsəj	
sensi dell'articolo 13 del	
in slunoizun oivoivist lub	
innpinolib onos benniomai	
snoizstorq ib srusim	
4. Gli sfollati esclusi dalle	
'ntilinois dello de l'allo	
lus 9 otherservinileb	
әриоѕләд озиәшплодшоә	
lo sed ni sinsmovizulezs	
ouos ouos	
0,000	

τl	
	periodo di tempo di tale applicazione. 2. Quando uno
	necessaria l'applicazione del presente paragrafo e indica il
	precise per cur 122 in 122 preciseria
	precise per cui IT 32 IT ritione
	interessate fornisce le ragioni
	commicazione lo Stato membro
	dumno secontarione. Nella
	quattro settimane dalla loro
	registrare le domande entro
	asilo], tale Stato membro può
	[regolamento sulla procedura di
	Tegolamento (UE) XXX/XXX
	deroga all'articolo 27 del
	Dopo tale comunicazione, in
	comunica alla Commissione.
	asilo], tale Stato membro lo
	[regolamento sulla procedura di
	stabiliti all'articolo 27 del regolamento (UE) XXX/XXX
	maggiore che gli renda impossibile rispettare i termini
	trovi in una situazione di forza
	asilo] 1. Qualora uno Stato membro si
	Legolamento sulla procedura di
	regolamento (UE) XXX/XXX
	200000000000000000000000000000000000000
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
	MAGGIORE
	SILUAZIONE DI FORZA
	APPLICABILI IN UNA
	CAPO IV - TERMINI
	INTIVUED.
	loro presentazione.
	entro quattro settimane dalla
	di questo articolo sono registrate
	durante il periodo d'applicazione
	asilo], le domande presentate
	[regolamento sulla procedura di
	In deloga an ancono 27 des regolamento (UE) XXX/XXX
	procedure definite an armono 9, in deroga all'articolo 27 del
	lettera a) e conformemente alle procedure definite all'articolo 3,
	dell'articolo 1, paragrafo 2,
	situazioni di crisi ai sensi
	ni olinoizonale iniernazionale in
	ni slonoizpanatni susizotora

notifiche di ripresa in carico di loro ricevimento; (c) presenta le all'articolo 30 entro due mesi dal richieste di presa in carico di cui domanda; (b) risponde alle dalla data di registrazione della all'articolo 29 entro quattro mesi richieste di presa in carico di cui Stato membro: (a) presenta le regolamento in questione, lo agli articoli 29, 30, 31 e 35 del tale comunicazione, in deroga del presente paragrafo. Dopo ritiene necessaria l'applicazione precise per cui lo Stato membro comunicazione indica le ragioni Commissione. Tale agli altri Stati membri e alla tale Stato membro lo comunica dell'asilo e della migrazione], [gestione] XXX/XXX (DE)30, 31 e 35 del regolamento tempo stabiliti agli articoli 29, impossibile rispettare i limiti di che gli renda ាតខ្មួន្តរំលា trovi in una situazione di forza 1. Qualora uno Stato membro si [9noizbygim sestione dell'asilo e della XXX/XXX (IV) oinsmin XXX/XXXProvoga dei termini stabiliti dal 8 olosimA applicata. viq 5 non l ofergerafo la comunicazione la proroga di cui condizione è cessata. Dopo tale Commissione tale әұә comunica al più presto alla Stato membro asilo], tale [regolamento sulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX stabiliti all'articolo 27 del impossibile rispettare i termini rende paragrafo, che gli maggiore, ai sensi di tale situazione di forza ni úiq avort is non I ofargaraq mempro ino ib Stato

cui all'articolo 31 entro un mese

non sono più d'applicazione. termini di cui ai paragrafi I e 3 data di tale comunicazione i sl oqob əralogərri orroiggos ib ənoisatis ni itsvort ibiloqa cittadini di paesi terzi o agli internazionale presentate o ai protezione ib qomande comunicazione, элопи શાુલ Dopo cessata. alst membri che tale condizione è Commissione e agli altri Stati comunica al più presto alla regolamento, tale Stato membro responsabile ai sensi di tale ricevere persone di eni ç [ənoizargim della oppure XXX/XXX [gestione dell'asilo e 35, del regolamento (UE) stabiliti agli articoli 29, 30, 31 e impossibile rispettare i termini paragrafi 1 e 3, che gli rende forza maggiore ai sensi dei si trova più in una situazione di Quando uno Stato membro non Stato membro notificante. 4. Stato membro richiedente o allo e la competenza è trasferita allo riprendere a carico l'interessato di prendere o ogilddo'llsb competente liberato regolamento lo Stato membro all'articolo tale migrazione], deroga uı [gestione dell'asilo e della regolamento (UE) XXX/XXX dell'articolo 33, paragrafo 3, del sia un effetto sospensivo ai sensi revisione della stessa laddove vi trasferimento o una IT 33 IT ricorso avverso una decisione di dalla decisione definitiva su un altro Stato membro, oppure ripresa in carico da parte di un

recante lirettiva 7a alla della in assiccio	CAPO V – CONCESSIONE DELLA PROTEZIONE IMMEDIATA Articolo 10 Concessione dello status di protezione immediata L. In una situazione di crisi si L. In una situazione di crisi si
	Provoga dei termini per le misuw di solidarietà misuw di solidarietà misuw di solidarietà tovi in una situazione di forza maggiore che gli renda di attuazione delle misure di solidarietà entro i termini salituazione delle misure di solidarietà entro i termini sabiliti agli articolo 1 del regolamento paragrafo 1, del regolamento paragrafo 1, del regolamento dell'asilo e della migrazione] e all'articolo 2 del presente all'articolo 2 del presente indugio alla Commisca enza lindugio alla Commisca enza precise ragioni per cui ritiene di membri. Lo Stato membri inderessato indica le precise ragioni per cui ritiene di informazioni necessatie a tal precise ragioni per cui ritiene di forza maggior e formisce tutte le solidarietà sono sospesi per un salitazione delle misure di solidarietà sono sospesi per un solidarietà sono sospesi per un sittova più in una situazione di forza maggiore comunica solidarietà sono sospesi per un sittova più in una situazione di forza maggiore comunica castata. Dopo tale comunica cessata. Dopo tale comunica cessata. Dopo tale comunica cessata. Dopo tale comunica di paragrafo I cessa di cui sumbri che tale condizione è cessata. Dopo tale comunica cessata. Dopo tale

81

cooperazione in ambito comunitario

ทอนทมodนเอเ

ouossod yrylofs

Art. 5 - Casi di esclusione

essere esclusi dalle misure di

əuoizəjoid

'อกขา8 оррәл ilui u obynugiy inoizisoqsib ләd องเบเลยเรา прлодира ilanoizanyəini imemuzis ilgub itiniləb əmoə 'izoə un erimine contro-l'umanita' o byyeug ib onimine di guerra o пр олиог - әи*ішіл*ә ип (р :ossəwwoə ouniqqn әләиәңіл ләд іліңош әұә 1ADAS OUDISISSIS opunnh

crimini, cosi' come recepiti dall'ordinamento interno;
b) un reato grave, di natura non politica, al di fuori del territorio nazionale prima dell'ammissione alle procedure di protezione temporanea. La prolezione della gravita' del valutazione della gravita' del

reato deve tenere conto della gravita' del pericolo cui andrebbe incontro lo straniero in caso di rimpatrio. Le condotte connotate di particolare

connotate di particolare con finalita' politica, sono considerate di natura non

politica; c) alti contrari ai principi e alle finalita' delle Nazioni Unite.

reali previsti dall'articolo ai procedura penale, per asibos lab 444 del codice isnos in visoliforia u naod ib ənoizuəilqqu ib izuə iən əyəun 'ojpəipni8 ui njinssind ทรนอเนอร иоэ 'пииприоэ оррумоды ouniqqn on soluti ehe si sioliati che əuoizəioid อมทรานเ psono esclusi dalle 7

3; (b) stabilisce la necessità di degli elementi di cui all'articolo situazione di crisi sulla base stabilisce l'esistenza di una decisione d'esecuzione: (a) Commissione, per mezzo di una al più tardi dopo un anno. 4. La sospese ai sensi del paragrafo l internazionale che sono state domande di protezione riprendono l'esame delle sussidiaria, 3. Cli Stati membri peneticiari della protezione qualifiche] applicabili ai XXX/XXX [regolamento definiti dal regolamento (UE) accesso effettivo a tutti i diritti status di protezione immediata garantiscono ai beneficiari dello interessato. 2. Gli Stati membri corso nello Stato membro protezione internazionale in pregiudica la domanda di La concessione di tale status non nazionale od ordine pubblico. pericolo per la loro sicurezza che esse non rappresentino un protezione immediata, a meno persone interessate lo status di membri IT 34 IT concedono alle origine. In tal caso gli Stati ritornare nel loro paese di che non sono in condizione di eccezionali di conflitto armato, indiscriminata, in situazioni elevati rischi di subire violenza sfollati di paesi terzi esposti a qualifiche] nei confronti di XXX/XXX [regolamento asilo] e del regolamento (UE) [regolamento sulla procedura di regolamento (UE) XXX/XXX internazionale a norma del delle domande di protezione possono sospendere l'esame articolo, gli Stati membri paragrafo 4 del presente Commissione conformemente al d'esecuzione adottato dalla lettera a), e sulla base di un atto

sensi dell'articolo 1, paragrafo 2,

illecise onvero per motivi מננוגונמ, иį องกรอเสนบ prostituzione o di minori da o allo struttamento della destinare alla prostituzione reclutamento di persone da інэлір інрэл ләд о dall'Italia verso altri Stati puilemigrazione clandestina elundestina verso l'Italia e -әиоіzыл§ішші,]]әр omeniggenout ji elbusses tiberta[†] p_l - '11uəəvfədn1s оллеко Бек кеаң иыскенң 8ң cogice gi brocedura penale, 19b ,2 9 1 immos ,08E

immediata. concessa la protezione possono essere sospese ed è shollati di cui al paragrafo l protezione internazionale degli durante il quale le domande di applicato e indica il periodo dalla quale il presente articolo è stabilisce la data a decorrere persone di cui al paragrafo 1; (d) d'origine, per quanto attiene alle parte di uno specifico paese specifico paese d'origine, o una internazionale; (c) definisce lo domande di protezione sospendere l'esame delle

эльіііть{ Art. 6 - Ricongiungimento

әиоізәіолд

sensi dell'articolo 13 del dal territorio nazionale ai temporanea sono allontanati

p

4. Gli sfollati esclusi dalle zpilonoizyoqoyd ib oiqiəniyd

- әұриоѕләд- оұиәшрұлодшоә in osad ni olnomavizulozo iguboranea sono adottate esclusione dalla protezione

inoisioob

ordine o sicurezza

testo unico.

әлпѕпи

- 01рѕѕәлә1и1,11әр

27

างวบุqqnd

o ojuzumpįffn ui inonim I ллын үеварыны геракау: inguinos non coniuguti solo coniuge o nati fuori del апсће адоніуі, ед апсће де! osims u inonim ilgit i (d iegalmente separato; อธิทานดอ 1! (n no, eszeke kichiesto per: otovosh del presente decreto ір рәирлодшәі әиоізәіолд gella persona anmessa alla 94Dilimpf *пиол*јиоэ -1*əu* งเรอทยูเททยูเพริน \mathcal{U}

init iA ilgit in immqinpo ouos njami n ijsodonos

ib ilnovlnos isn olos ilsoqsib əлəssə ouossod _I тишоэ indicate alla lettera e) del əuosəəd əjjəp ijuoəfuoə 19. 1 ricongiungimenti nei :910101 'ntibilavni irroqmoə 9Aə causa del loro stato di salute n otnomitation oivqord əлінə880 р әләрәллолд inoigur ragioni плојрпћ - 'ороіләd иои olns ni olnsmignuignosia a carico del richiedente il onalmente o parzialmente әуә ә оиорипдар оирлә hanno determinato il forzato itnovo ilg ius ni oboinoq 190 Jamiliare nel vivevano insieme come parte protezione temporanea che риоѕләd anmessa alla allab innsvoiggum ilgit i (b :əmps ір іміош імпя зіциги ді sostentamento per la itatilidissoqmi onaiz ilgit richiedenti, qualora gli altri jessis ilgəb ,ətnəmlisizrinq речіодо в а сапісо, апсће omisəbəm lən iinəvivnoə ultrasessantacinquenni ічоліпэ8 'nzนอุเนองoлd олдаао anigiro'b abbiano altri figli nel Paese uou vəojvnb - ʻороіләd olul ni otnomignuignooir li a carico del richiedente totalmente o parzialmente оирль гуг голорирар otozvoł li otonimystało onnta imovo ilg ino ni oboiveq len evilimpt oeloun insieme come parte del temporanea che vivevano auoizətorq alla arseamma e) i genitori della persona inno ottoisib v svoivstni 'bts: ib ilgil i inonim ondysbisnos otasmignuignosiv

ollu niənnii itnəsərd əs olos bendevamen solo solo ાંb ૭૦૦ કાં કાં કાં કાં કાં કાં કાં માટે વાગ 'nntoq otalgulin ib sutats comma l, il richiedente lo l9b isn9s in oliveffib otate aie non otatulit ib zutonoscimento dello status <u>1</u>! ләd әриршор 2. Qualora l'esame delle -рәирлодшәз sanine della protesione la aznatsi'llus ənoisiəəb nliob o omnes'llob oivniv อุเกมนองอุเทตเธ — озиәшіләӺіл *ʻ*рәирлодшәј иоэ əuoizəiord прыр oupinfauaq губ гиоглад ai vilugiato presentate da viconoscimento dello status ji ләd әриршор әjjәр stabilisce i tempi dell'esame all'articolo 3, comma 1, Ginevra. Il decreto di cui ib эпоізпэчпоЭ ругар isnos in oinigutir ib suinis ollab otnamissonosiv li vaq nzuntsi,[[əp əuoizniuəsə.d әрпүәәлд opuvnoduna auoizatond ib 1. L'anmissione alle misure

oliza ib əznatzi - 7 . 11h.

піскезган: ilgob osnosnoo li nznos црпцэffə əлəssə ouossod non begorne enoinU'lleb олашын орруг онп оялга o nh iinəmirəlenii da o างเรอนเริ่นทายเกราเอา ру opsəiyə əhə əvbilimbl ləb biləup temporanea di durata pari a soggiorno per profezione e' rilasciato un permesso di 3. Ai familiari ricongiuni льэдолиэ эйойн Шэр irdməm itail ilgəb oirotirrət l9b ivout innavoiggos ouijjnsi.i әцэ 0.10100

181001A - 6 AM

all'allegato L ins ib ollsbom la smrotnos – əxpssudviəspj un ib ətinyof оио8иға озиғшіләfsплз оир8игро оиоргічэ о олрапро опремонь trasferite da uno Stato Stati membri, vengono amministrativa con gli altri - әиоіzплоqп]]02 $p_{II} \partial p$ ojiqun'll9n 'әуә ә пәиплодшәј əuoizəjoid рүүг 2. Le persone che godono -рәирлодшәұ пры індельні әиоіzәյолд sani doveri e le norme che illustra i suoi diritti, i oqvav o ojou8vds 'əsəəuvaf ui ʻpzupəupm 'әѕәұ8иі uį ʻo DSSƏ рэѕоиоэ lingua che e' presumibile che qoenmento redatto in una otangernos ensiv pəupsoduət əuotzətosd piləb 1. Alla persona che gode

inoizumvołnI – 8 111A

olisa ib abnamob oppjuəsənd ouupy pun protezione temporanea e che прэр отров очиру гуг anosved ol ved snoisiosb soggiorno in attesa della stabilisce le modalita' del all'articolo 3, comma 2, I, il decreto di cui differito ai sensi del comma oms nis omsulin ib riconoscimento dello status <u>1</u>! ләd әриршор 3. Qualora l'esame delle -:0лµп8әи əpunf opsə un ojnap vy vzuvisi vmisəpəm vi əs o o oinigulir ib suidis ollob istanza di riconoscimento

owijjn_ejsənb ոյքանյաօլլն $OSA\partial A$ lən əlmənləgəlli irlnə lə ləndə ilə barionulə 'ə əlmoiznu oiroilətə - әуә өлешәш орры өлдр ип по посолива посолдана да sogs gella protestione nazionale. La persona che allontanarsi dal territorio ouossod uou 'ousoisgos ib ossamvaq li olulosulir dell'Autorita' che - əuojzvzziлojnv - viлəлd ольлло ілдшәш ілріѕ τνας ξενίπεριτο νοίοπίανίο τυα ib orda ni ordao ordino stato altro nu salvo accordi bilaterali con aella protezione temporanea, I. Le persone che godono

ib otsivici - 01 11h. allontanamento

presentazione del ricorso. ір іпітлэі ічііпі ді isb s אוכסייפיפ פ לפו is some the ossert l'indicazione dell'autorita' ouos ouos ouos әлиәшпәиплодшәл пләлолд ขนอรมอd рүзэр อzนทุรา ib ottogir ib itnomibovvorq irtho ilg ittut o vondorati anoizstord allsb ogsinib *I* .2 ір інпэтірэччоча .05inu 01291 all'articolo 30, comma 6, del osservano le norme di cui is iluup i noq otonoob əjuəsənd ləb ə-oloəitva'llən опидиог соијвипь ns impuof isaosia iəp onoizooo ba, ooinu oteet lob dell'articolo 6, comma 10, oszervano le norme presente decreto si ргочиелітеліі соппеззі al іліп і18 ғ пәиплодшәі ənoizətorq biləb ogəinib ір інәшірәлчоча і оглучий і

	del regolamento (UE) n.
	paragrafo, si applica l'articolo 5
	fatto riferimento al presente
	IT 35 IT 2. Nei casi in cui è
· ·	regolamento (UE) n. 182/2011
	un comitato ai sensi del
	assistita da un comitato. Esso è
	all'articolo 3, la Commissione è
	1. Per l'atto d'esecuzione di cui
	Procedura di comitato
	Articolo 12
	anno.
	periodo non superiore a un
	rimangono in vigore per un
	3. 3. Gli atti d'esecuzione
	di cui all'articolo 12, paragrafo
	conformence alla procedura
	d'esecuzione sono adottati
	ai sensi dell'articolo 10. Tali atti
	status di protezione inimediata
	attivare la concessione dello
	agli articoli 4, 5 e 6, e per
	procedurali derogatorie di cui
	l'applicazione delle norme
	applicabili per autorizzare
	d'esecuzione immediatamente
	Commissione adotta atti
	uno Stato membro, la
	dell'articolo 1, paragrafo 2, in
	situazione di crisi ai sensi
	giustificati, dovuti alla
	motivi di urgenza debitamente
	paragrafo 2. 2. Per imperativi
	d'esame di cui all'articolo 12,
	conformente alla procedura
	d'esecuzione sono adottati
	ai sensi dell'articolo 10. Tali atti
	status di protezione immediata
	attivare la concessione dello
	agli articoli 4, 5 e 6, e per
	procedurali derogatorie di cui
	l'applicazione delle norme
	d'esecuzione per autorizzare
	I. La Commissione adotta atti
	Anoizus di atti d'esecuzione
	I I olositak
	GENEKALI E FINALI
	CAPO VI - DISPOSIZIONI

		Articolo 15 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli direttamente applicabile negli trattati.
In considerazione dell'espressa abrogazione prevista dall'art. 14 della proposta, si rende necessario un intervento analogo sul decreto legislativo 85/2003 di recepimento, laddove le norme non siano compatibili.	Decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85, recante 2003, n. 85, recante "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario	Articolo 14 Abrogazione La direttiva 2001/55/CE del Consiglio è abrogata a decorrere dal xxx (data).
		182/2011. 3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con il suo articolo 5.